

## Decreto semplificazioni per gli enti del terzo settore parte seconda

---

Nota informativa n. 24 del 26/07/2024

Proseguiamo l'esame della [Legge 4/7/2024 n. 104](#) recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore" pubblicata in Gazzetta ufficiale del 19 luglio in vigore dal prossimo 3 agosto.

Al suo interno troviamo anche alcune disposizioni di semplificazione che riguardano gli enti del terzo settore in cui vengono affrontati i seguenti aspetti oltre alla liquidazione della Fondazione Italia sociale:

- 1) Il funzionamento degli organi:
  - le assemblee telematiche: consentite quando non espressamente vietate
  - l'organo di controllo
  - l'organo di revisione
- 2) il bilancio degli ETS
  - quale bilancio per gli enti del terzo settore?
  - deleghe a operare nel RUNTS
  - quando depositare il bilancio sul RUNTS?

qui in esame;

- 3) disposizioni legate a particolari tipologie di enti, ora in esame:
  - Enti del terzo settore sportivi: una novità di grande interesse;
  - imprese sociali e acquisizione della personalità giuridica;
  - il ruolo dei volontari nelle associazioni di promozione sociale
  - le reti associative ed il numero degli aderenti
  - le associazioni "militari"
  - cosa succede alle ONLUS che non possono diventare ETS?
  - gli ETS esonerati dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni

### 1) Quale "modello" di riclassificazione di bilancio per gli enti del terzo settore?

È possibile distinguere le seguenti situazioni:

- a) le imprese sociali adottano il bilancio secondo lo schema civilistico;
- b) gli enti del terzo settore non commerciali possono redigere il bilancio secondo uno degli schemi adottati con [DM 5/3/2020](#) (novità);
- c) gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica possono scegliere lo schema di bilancio secondo il criterio di cassa se i ricavi di qualsiasi natura siano non inferiori a 220.000,00;



- d) gli enti del terzo settore privi di personalità giuridica possono scegliere lo schema di bilancio secondo il criterio di cassa se i ricavi di qualsiasi natura siano non superiori a 300.000 (*novità*);
- e) gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata (*novità*) secondo un modello di riclassificazione di bilancio che deve essere ancora adottato.

## 2) Quando depositare il bilancio sul RUNTS? E le modifiche dei dati da inserire nel RUNTS?

Viene risolto il problema generato dagli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare che, secondo il vecchio testo avevano un termine per il deposito dei conti annuali posticipato di fatto all'anno successivo. Il novellato art. 48 prevede che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.

Tale termine non è stato coordinato però con quello di deposito/pubblicazione del bilancio sociale (laddove dovuto) e quello di indicazione nel RUNTS del numero medio dei lavoratori e dei volontari impiegati nell'anno (solare) precedente che rimane al 30 giugno.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore a adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

## 3) Deleghe a operare nel RUNTS

Con una modifica nell'art. 47, si estende la possibilità di presentare le domande di iscrizione al RUNTS a soggetti diversi dal legale rappresentante dell'ente o della rete associativa analogamente a quanto previsto – ancorché non ancora operativo – all'interno del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Si tratta certamente di un'importante innovazione: risolve così i problemi dei consulenti che erano costretti a effettuare le operazioni di deposito/comunicazione al RUNTS in presenza dei legali rappresentanti.

Tuttavia, si osserva che si sarebbe potuto fare un ulteriore piccolo sforzo, estendendo questa facoltà anche alle istanze da presentare al RUNTS per l'aggiornamento dei dati in esso presenti di cui all'art. 48.